



**CONVENZIONE PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER
L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI
LAUREA IN GIURISPRUDENZA
(CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA - LMG/01)**

Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona**, con sede in Via Ristori 1, Verona, C.F. 80007660238 in persona del Presidente, Avv. Alessandro Rigoli, autorizzato alla stipula del presente atto (di seguito, anche l'*Ordine*)

e

L'**Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche** con sede in Verona, Via Carlo Montanari, 9 - 37122 Verona (c.f. 93009870234), rappresentata dalla Direttrice, Prof.ssa Donata Maria Assunta Gottardi, autorizzata alla stipula del presente atto (di seguito, anche il *Dipartimento*)

Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

Vista la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti all'*Ordine*, esclusivamente a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno regolare e comunque non oltre il secondo anno fuori corso dei corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG/01) istituiti presso il *Dipartimento*.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:

- a) *"Legge"*: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
- b) *"regolamento"*: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);
- c) *"convenzione quadro"*: la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l'anticipazione di un semestre del tirocinio;
- d) *"tirocinio"*: il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8,10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) *"studenti tirocinanti"*: gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio;
- f) *"Consiglio dell'Ordine"*: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona;
- g) *"professionista"*: l'avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
- h) *"Università"*: l'Università degli Studi di Verona;
- i) *"Dipartimento"*: il Dipartimento di Scienze Giuridiche
- l) *"corso di laurea"*: il corso di laurea in Giurisprudenza e il corso di laurea in Giurisprudenza (già d'impresa) (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG/01);
- m) *"CFU"*: crediti formativi universitari;
- n) *"candidato"*: studente iscritto al *corso di laurea* che intende accedere al *tirocinio*;
- o) *"referente universitario"*: professore o ricercatore universitario strutturato presso il *Dipartimento*, designato dallo stesso quale delegato per la presente convenzione;
- p) *"referente dell'Ordine"*: avvocato dell'Ordine di Verona delegato per l'attuazione della presente convenzione;
- q) *"referenti per la convenzione"*: i referenti di cui alle precedenti lettere o e p.

Articolo 3

Requisiti formativi e condizioni per l'anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Possono chiedere di essere ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea magistrale gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di studi, non oltre il secondo anno fuori corso, istituito presso il *Dipartimento*, che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea magistrale.

2. Il *Dipartimento* garantisce che tali studenti hanno ottenuto CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- Diritto privato (IUS/01);
- Diritto costituzionale (IUS/08);
- Diritto amministrativo (IUS/10);
- Diritto dell'Unione europea (IUS/14)
- Diritto processuale civile (IUS/15);
- Diritto penale (IUS/17);
- Diritto processuale penale (IUS/16);

3. Gli studenti, così individuati, devono inoltre aver conseguito una media aritmetica complessiva, tenuto conto di tutti gli esami sostenuti oltre a quelli indicati, pari o superiore a 27/30.



4. Qualora gli studenti con requisiti indicati nei commi precedenti fossero in numero inferiore alle disponibilità comunicate dall'*Ordine* ai sensi dell'art. 4, potranno accedere al tirocinio anche coloro che, fermi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 abbiano una media aritmetica di almeno 24/30.

5. In ogni caso, qualora gli studenti con i requisiti indicati nei commi precedenti che intendessero accedere all'anticipazione fossero in numero superiore alle disponibilità manifestate dai professionisti iscritti all'*Ordine*, il *Dipartimento* darà avvio ad una selezione solo per titoli che tenga conto della media aritmetica e della carriera del *candidato*.

Articolo 4

Studenti da ammettere all'anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Entro 60 gg. dall'inizio di ciascun semestre accademico l'*Ordine* trasmette al *Dipartimento* l'elenco delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali a ricevere gli aspiranti *studenti tirocinanti*, facendosi carico di selezionarle in modo opportuno e coerente con gli scopi della presente convenzione.

2. Entro 30 gg. dall'inizio di ciascun semestre il *Dipartimento* comunica all'*Ordine* i nominativi degli aspiranti *studenti tirocinanti* eventualmente selezionati ai sensi dell'art. 3.

Articolo 5

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti avvocati, da parte degli studenti di cui all'articolo 4, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3 della legge 31/12/2012 n. 247, è depositata presso il Consiglio dell'Ordine di Verona e deve essere corredata:

a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 3, comma 1, della presente convenzione;
- di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della *Legge*;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.

Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al successivo articolo 7, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall'indicazione del *referente universitario* o di altro docente strutturato del Dipartimento con funzione di tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal *referente universitario* o dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico se diverso dal *referente universitario*.

Articolo 6

Obblighi informativi

1. Al fine di agevolare l'anticipazione di un semestre del tirocinio il l'*Ordine* si impegna a fornire ai propri iscritti adeguate informazioni in merito.

2. Il *Dipartimento* anche tramite il *referente universitario* si impegna a fornire agli studenti le informazioni necessarie per l'anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui sarà dato adeguatamente conto anche nei documenti ufficiali relativi all'offerta formativa del corso di studi.

Articolo 7

Progetti formativi

1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della

convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generalisti e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 8, comma 3.

2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal *referente universitario*.

Articolo 8

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall'obbligo di frequenza di cui all'articolo 43 della legge.

3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell'ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 7, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi possono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il *referente universitario* o, se persona diversa, il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

4. Il Consiglio dell'Ordine può in ogni caso ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento è ridotto a dodici.

7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso di laurea (5 anni), lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni dal conseguimento del diploma di laurea a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

11. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere



disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 9

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell'Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 7, anche dal *referente universitario* o tutor accademico se diverso dal *referente*.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 10

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente o tacitamente rinnovabile tra le parti per un analogo periodo di tempo.

Articolo 11

Disposizione finale

2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell'offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.
4. L'*Ordine* e il *Dipartimento* si dichiarano reciprocamente libere di stipulare convenzioni aventi il medesimo oggetto con altri Atenei e, rispettivamente, altri *Ordini*.

Verona lì 29/06/2017

Avv. Alessandro Rigoli
Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Prof.ssa Donata Gottardi
Direttrice
del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona

firmato

firmato